


COMUNE DI MERGOZZO – PROVINCIA DI VERBANIA

*** **

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Verbale n. 17	OGGETTO: Parere su Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025
Data: 27 novembre 2025	

L'organo di revisione economico finanziaria, Dott.ssa Silvia Caccia Colombo (nominata con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 20/5/2024 per il triennio 20.05.2024-19.05.2027), esaminata la documentazione necessaria per esprimere il proprio parere in oggetto,

Viste:

- La delibera CC n.18 del 07/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e il pluriennale 2025/2027;
- La delibera CC n.17 del 28/3/2025 relativa all'approvazione del DUP 2025/2027;
- La delibera GC n.30 del 27/3/2025 relativa all'approvazione del PEG 2025/2027;
- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il TUEL n.267/2000;

Premesso che:

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 con validità dal giorno successivo;
- l'art.79 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede la parte stabile e la parte variabile, precisando quanto segue:
- **PARTE STABILE** dovranno essere inserite le seguenti risorse:
 - a) risorse del CCNL 2016/2018 di cui all'art.67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, come certificate dal revisore dei conti; e comma 2, lettera a) (€ 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31/12/2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alle corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);
 - b) € 84,50 per le unità di personale destinatario del presente CCNL, in servizio alla data del 31/12/2018;
 - c) incremento stabile della consistenza del personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 1/4/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzionali in B3 e D3.

- **PARTE VARIABILE** dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:
 - a) risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della L.449/1997); lettera b) (quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art.16, comma 4,5 e 6 del D.L. 6/7/2011 n.98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) /importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno; lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti

- economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
- d) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79, comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art.17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente con superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Considerato che:

- il DL 34/2019, integrato dal DM 17/03/2020 ha previsto che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25/05/2017 n.75, è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";
- è stato necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro-capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale dipendente a tempo indeterminato al 31/12/2025 fosse maggiore di quello al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva al fine del limite del superamento del trattamento accessorio del 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

Verificato, come da Relazione esplicativa sulle voci di costituzione del Fondo per le risorse decentrate Anno 2025 ex art. 79 CCNL 16/11/2022 e sul rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 27/11/2025:

- che il personale dipendente al 31/12/2018 era pari a n. 9 unità e che il limite 2016 per la Macrocategoria personale non dirigente era pari a € 60.376,00, come indicato nella tabella SICI del Conto annuale anno 2023, certificata dalla R.G.S. in data 02/10/2024;
- che nell'anno 2022 è stata effettuata un'assunzione a tempo pieno dal mese di gennaio 2022, che il limite 2016, relativamente al fondo dipendenti + E.Q. è stato adeguato, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 in € 66.480,00, come indicato nella tabella SICI del Conto annuale anno 2024, certificata dalla R.G.S. in data 04/09/2025;
- che nell'anno 2025 è stata effettuata un'assunzione a tempo pieno dal 10/03/2025 (pari a 0,75 unità).
- Che il limite 2016, relativamente al fondo dipendenti + E.Q., viene adeguato ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019, in € 71.058,00 (N. nuovi dipendenti: $0,75 \times 6.103,7 = 4.577,83$ (arrotondato 4.578) + 66.480 = 71.058).

Rilevato che:

- la consistenza del fondo spetta al responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2 D.Lgs.75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante, avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79, comma 2, lett.b) del CCNL 2019-2021;
- il principio relativo alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, precisa che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo.

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse a fronte ed in coerenza con l'approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) dei compensi alle avvocature civiche; c) i compensi relativi al condono edilizio; d) sugli incentivi tributari inseriti in legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell'articolo unico;

Dato atto inoltre che la verifica del rispetto dei limiti sulla costituzione del Fondo per l'anno 2025, e in particolare quello previsto dal D.Lgs.n.75/2017, art.23, comma 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale

nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

Considerato che :

- le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art.67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.05.2018;
- L'importo di € 1.785,81 previsto nel Fondo risorse decentrate anno 2023 e relativo al personale cessato al 31/12/2022, è stato incrementato di € 582,66 per la quota relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2023, per cui l'importo complessivo è pari a € 2.368,47. Nell'anno 2024 non vi sono state cessazioni. Tale importo viene confermato nel fondo anno 2025 ed è inserito nelle risorse stabili.

Rilevato pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025 sono pari ad € 44.088,88.

Vista:

- la tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art.40, comma 3-quinquies, 2° periodo, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i;
- la relazione tecnica illustrativa del Responsabile del Servizio finanziario in data 27/11/2025 sulle voci di costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2025 ex art.79 CCNL 16/11/2022 e sul rispetto del limite previsto dall'art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017.

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso

ATTESTA

che il controllo effettuato non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi ed

ESPRIME

parere FAVOREVOLE, per quanto di propria competenza, sulla compatibilità legislativa e contrattuale della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

CAPO
COLUMBO
N. 165/2001
348/1

(Dott.ssa Silvia Caccia Colombo)
CAPO
COLUMBO
N. 165/2001
348/1

Ordine
Novara

